

**COMUNE DI AMANDOLA**

Provincia di Fermo

ArrivoProt. N. **0017430** del **16-12-2019**Nome **DEL GOBBO DANILO**Cat. **1** Classe **1** Fasc. **1****Al sig. Sindaco
Comune di Amandola**

Amandola, 12 dicembre 2019

Oggetto: inoltro mozione da sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale inerente i diritti di informazione e di accesso agli atti amministrativi dei consiglieri comunali riportati nello Statuto Comunale e nei regolamenti:

- Regolamento del Consiglio Comunale art. 24 (diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi);
- Regolamento sull'accesso agli atti e ai documenti amministrativi art. 15 (diritto di accesso dei consiglieri);
- Statuto Comunale art. 10 (prerogative dei consiglieri)

I sottoscritti Consiglieri Comunali intendono portare all'attenzione del Consiglio Comunale la questione dei diritti di informazione e di accesso agli atti amministrativi, così come sanciti dalle norme riportate in oggetto, per promuovere una corretta e tempestiva informativa per tutti i componenti di tale consesso. Si chiede una presa di posizione del Consiglio Comunale ed a tal fine si sottopone all'approvazione, all'adozione ed al consenso la seguente mozione.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

I Consiglieri Comunali svolgono una funzione essenziale all'interno dell'impianto democratico cittadino. Essi traggono l'essenza della loro principale funzione, ovvero la rappresentanza dei cittadini, attraverso le elezioni, espressione massima della democrazia. Per svolgere la loro funzione rappresentativa hanno diritto ad avere ogni informazione utile per l'adempimento del mandato elettorale.

Questa prerogativa è specificata dall'art. 43 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), il quale recita al secondo comma: *"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"*.

Allo stesso modo si esprime l'art. 24 del Regolamento Comunale che riporta la stessa normativa di cui sopra.

È utile ricordare, inoltre, come la Pubblica Amministrazione con il D.lgs. 97/2016 introduce il cosiddetto "Freedom of Information Act" (FOIA) che il Ministero della Pubblica Amministrazione così descrive:

"Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione. Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo. L'accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla

legislazione. A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato. A differenza del diritto di accesso civico "semplice" (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l'accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all'unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge".

Questa normativa mira a rendere la Pubblica Amministrazione trasparente e fruibile per tutti i cittadini, a prescindere dal personale interesse, introducendo il concetto di Pubblica Amministrazione come "Casa di Vetro", pertanto trasparente e visibile a tutti.

Tale impostazione dovrebbe ritenersi rafforzata nel caso di consiglieri comunali, in quanto detentori di un mandato di rappresentatività conferito loro dai cittadini nell'ambito del procedimento elettorale. Interpretazione, questa, suffragata da molteplici sentenze e pareri di organi amministrativi ed istituzionali che hanno sancito il divieto di porre limiti alla possibilità di accesso ai dati e alle informazioni richieste dai consiglieri comunali, riconoscendo agli stessi anche la possibilità di accedere al sistema informatico dell'Ente da "remoto", attraverso l'utilizzo di credenziali.

Di seguito si riportano alcune parti di sentenze e pareri in tal senso.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in seduta plenaria, ha stabilito con parere del 16 marzo 2010 che:

"L'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, Tuel)".

Il Garante per la privacy in una sua relazione del 2004 riporta:

"Nell'ipotesi in cui l'accesso da parte dei consiglieri comunali riguardi dati sensibili, l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 65, comma 4, lett. b), del Codice, è consentito se indispensabile per lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo. Resta ferma la necessità, che i dati così acquisiti siano utilizzati per le sole finalità connesse all'esercizio del mandato, rispettando in particolare il divieto di divulgazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Spetta quindi all'amministrazione destinataria della richiesta accertare l'ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione ratione officii del consigliere comunale".

Il Tar della Sardegna con sentenza n. 29 del 2007 stabilisce che:

"E' consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono comunque tenuti al segreto ai sensi dell'art. 43 del dlgs n. 267/00"

Il Tar della Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza n. 163 del 2004 ha ritenuto:

“Non ammissibile imporre al consigliere l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso”.

Passando a sentenze più recenti si ricordano:

La sentenza del Tar della Sardegna n. 531 del 2018 che si è pronunciato per l'annullamento a: *“il diniego e rifiuto in ordine al domandato accesso all'omesso rilascio delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale del comune; nonché per l'accertamento del diritto di accesso ad ottenere il rilascio delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale del comune richiesta con l'istanza (___omissis___) e per l'effetto, affinché venga ordinata al Comune di (___omissis___) in persona del Sindaco in carica la consegna delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale del comune richiesta dagli odierni ricorrenti”*

decidendo e stabilendo quanto segue:

“Il possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l'esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale, ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo».

La sentenza del Tar della Campania, sezione di Salerno, n. 545 del 04/04/2019 che si è pronunciato:

“Contro il Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio OMISSIS, per l'annullamento del diniego di accesso agli atti del Comune di OMISSIS, di cui alla nota protocollo n. OMISSIS”

decidendo quanto segue:

“Al riguardo, non risulta in atti se l'Amministrazione comunale sia in effetti dotata, allo stato, di un sistema in grado di garantire l'accesso informatico da parte di terzi ovvero, come richiesto, da remoto. Nondimeno, la complessiva disciplina risultante dal richiamato CAD impone che la fruibilità dei dati e delle informazioni in modalità digitale debba essere garantita con modalità adeguate (in finalità informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile), sicché grava sull'amministrazione l'approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche che, senza aggravio eccessivo sulle risorse pubbliche, appaiano in grado di soddisfare, in una logica di bilanciamento, le esigenze rappresentate della trasparenza amministrativa. Orbene, l'impedimento all'accesso mediante modalità informatiche (messa a disposizione di una password) e, per converso, l'imposizione di esclusive modalità ordinarie (richiesta cartacea) si appalesano difforni dalla direttiva del doveroso approntamento e del costante adattamento delle tecnologie disponibili, e finiscono per qualificarsi come limitazione di fatto della pretesa ostensiva del ricorrente, che ne risulta indebitamente compressa (cfr., in termini, Cons. di Stato, n. 3486/2018). Conformemente alle richiesta (limitata all'accesso al protocollo informatico dell'Ente), l'accesso al protocollo non dovrebbe tuttavia essere esteso al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'Amministrazione (il che significherebbe accesso indiscriminato), ma ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione

telematica del protocollo, con l'ovvio corollario di separare l'accesso di questi dati dal contenuto dei documenti, avendo cura di adottare tutte le misure minime di sicurezza sul trattamento dei dati per evitare una illecita diffusione, originata, anche involontariamente, dallo stesso consigliere comunale, in ragione dell'accesso abusivo e indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati. La richiesta all'esame odierno, invero, come sopra detto, attiene non all'accesso a singoli e determinati documenti (per i quali vigono le regole ordinarie) bensì a dati identificativi di tali documenti (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto). Il ricorso va dunque accolto nel senso che incombe all'Amministrazione comunale resistente di apprestare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente statuizione, le modalità organizzative per il rilascio di password per l'accesso da remoto al protocollo informatico al consigliere comunale ricorrente”.

La sentenza del Tar Basilicata n. 599 del 10/07/2019 che si è pronunciato sull'annullamento del:

“Diniego e rifiuto in ordine alla richiesta del 17/12/2018 di rilascio delle credenziali e della password di accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'Ente. Nonché per l'accertamento di tale diritto e la condanna del Comune di (___omissis___) alla consegna delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale e contabile dell'Ente.”

stabilendo quanto segue:

“La più recente giurisprudenza amministrativa è giunta alla condivisibile conclusione per cui l'Amministrazione comunale ha il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell'ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico. Corrispondentemente, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317) ... Al ricorrente va, dunque, riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'Ente, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare le necessarie modalità organizzative, sia pure con alcune necessarie limitazioni. In particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati, il Collegio è dell'avviso che l'accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso (tra le quali la necessità di richiesta specifica). In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullata la nota comunale impugnata e va ordinato al Comune di (___omissis___) di apprestare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, le modalità organizzative per il rilascio in favore del consigliere comunale ricorrente di credenziali per l'accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'Ente, ferme restando le limitazione dianzi esplicitate.”

TUTTO CIO' PREMESSO

In considerazione dei diritti spettanti ai consiglieri comunali in tema di accesso ai dati e alle informazioni dell'Ente e della necessità di evitare il sovraccarico di lavoro causato agli uffici comunali per esaudire le legittime richieste in tal senso da parte dei consiglieri stessi (la stessa Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi cita *“La possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno, anche contabile, dell'ente attraverso l'uso della password di servizio proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in*

un aggravio dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale”), i sottoscritti consiglieri comunali sottopongono alla valutazione, all’approvazione ed all’eseguibilità del Consiglio Comunale la seguente proposta di modifica dei regolamenti citati in oggetto inserendo il seguente comma:

“I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere l’accesso da remoto al sistema informatico interno dell’Ente per poter avere tutte le informazioni e i dati utili all’espletamento del mandato elettivo. Sarà, pertanto, possibile accedere con tale metodo per visualizzare: il protocollo informatico con riferimento ai dati sintetici (numero di registrazione, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto), gli atti amministrativi predisposti ed in predisposizione da parte dell’Ente (delibere, determine, ordinanze, ecc.), il sistema contabile e tutta la contabilità dell’Ente. L’accesso sarà garantito da una password di servizio da consegnare ai singoli consiglieri al momento della nomina, o successivamente su richiesta dei consiglieri comunali”

Voglia la S.V., ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale, iscrivere la mozione all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Con osservanza.

I Consiglieri Comunali:

Del Gobbo Danilo



Mecozzi Adriano



Tidei Valerio



Vittori Raffaele

